Codice DB0710

D.D. 3 novembre 2014, n. 607

Comune di STRESA (VCO). Conciliazione con privati inerente regolarizzazione dell'occupazione pregressa senza titolo di terreni comunali gravati da uso civico con sovrastanti ruderi e contestuale reintegrazione degli stessi beni nel patrimonio comunale di Civico Demanio. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare il Comune di STRESA (VCO) a:

- effettuare la conciliazione con le precitate parti private, per regolarizzare l'occupazione pregressa senza titolo e, pertanto, illegittima, per mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, delle aree di complessivi mq. 26.870 identificate al NCT con il Fg. 8 mapp. 19 di mq. 26.240, mapp. 21 di mq. 120, mapp. 22 di mq. 16, mapp. 50 di mq. 90, mapp. 54 di mq. 320, mapp. 56 di mq. 50, mapp. 63 di mq. 20 e mapp. 64 di mq. 14, con sovrastanti ruderi di proprietà degli anzidetti privati, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma periziata, approvata con la precitata D.G.C. n. 97 del 28.05.2014, rettificata, come da già citata documentazione integrativa a firma dello stesso Tecnico che ha redatto l'elaborato estimativo base, per meri errori di calcolo/trascrizione e ritenuta più che conveniente dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, come ristoro per la popolazione usocivista locale inerente l'occupazione pregressa illegittima, per le motivazioni di cui alla premessa, pari a complessivi €. 493.510,14, dalla quale dovranno essere dedotte le somme versate dalle parti private al Comune di STRESA (VCO) a titolo di ICI-IMU (valutate nell'istanza in complessivi €. 38.814,94) ed eventuali ulteriori imposte/tasse che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa dell'area", per quanto e nella misura prevista dalla legislazione vigente, rivalutate all'attualità;
- effettuare la contestuale reintegrazione nel patrimonio comunale di Civico Demanio delle aree di complessivi mq. 26.870, con sovrastanti ruderi di proprietà degli anzidetti privati, di cui al paragrafo precedente, in quanto dette aree sono destinate a finalità pubbliche, essendo idonee a essere destinate ad area attrezzata e anche al fine di non depauperare il patrimonio comunale. L'anzidetta reintegrazione (terreni e ruderi) avverrà a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge;
- <u>di disporre</u> che il versamento al Comune dell'importo dovuto deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- <u>di disporre</u> altresì che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso delle parti private all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente fatto salvo che si tratti di ricorso innanzi al Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, presso il Tribunale di Torino, per verifiche inerenti l'esistenza della demanialità sui suoli oggetto del presente atto da queste occupati. In tal caso, nelle more del pronunciamento, non vengono meno i benefici previsti dalla normativa regionale vigente e, nel caso di specie, l'abbattimento del 80% sulle somme dovute per la regolarizzazione delle occupazioni pregresse, nel caso di conferma della demanialità delle aree e accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di STRESA (VCO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di STRESA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di conciliazione, con contestuale reintegra, che verrà stipulato con le parti private relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione:

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento sono, per quanto di competenza ai sensi di legge, a carico delle parti private.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente Marco Piletta